



Federazione Italiana Tennisavolo
Prot. n 2307
21/05/2013

Giustizia Sportiva

DECISIONE N.ro 03/2013

LA COMMISSIONE NAZIONALE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Avv. Eraldo LIBERATI – Presidente

Avv. Anselmo CARLEVARO – Giudice (Relatore)

Avv. Vanessa CARANCINI – Giudice

riunita nella Camera di Consiglio in data 13 maggio 2013 per decidere in ordine al procedimento disciplinare pos. 02/2013, nei confronti del tesserato Sig. Ettore ATTANA', per la violazione dell'art. 1 comma 1 del Regolamento di Giustizia;

- acquisito il fascicolo della Procura Federale;
- udite le conclusioni del Procuratore Federale;
- preso atto della mancata comparizione dell'incolpato.

PREMESSO

- che l'Ufficio della Procura Federale in data 5 febbraio 2013 avviava l'indagine disciplinare giusta comunicazione del Settore Agonistico della FITET tramite la quale aveva segnalato l'avvenuta divulgazione da parte dell'incolpato, mediante inoltro con posta elettronica, di un documento intitolato "Estratto dei regolamenti dalla parte dei giocatori" il cui contenuto risultava essere in palese violazione del Regolamento Arbitrale vigente.

RILEVATO

- che il Sig. Ettore Attanà ha espressamente riconosciuto la propria responsabilità

ITTF • ETTU



RITENUTO

- che il comportamento censurabile sopra descritto integra gli estremi dell'illecito previsto dall'art. 1 comma 1 del Regolamento di Giustizia;
- tuttavia che nulla emerge dal fascicolo della Procura Federale in merito al contestato abuso della qualifica di arbitro federale non essendo stata provata ma unicamente supposti il presunto errore e la confusione ingenerati tra i destinatari peraltro non meglio identificati.

P.Q.M.


delibera all'unanimità di comminare al tesserato Ettore Attanà, per la violazione dell'art. 1 comma 1 del Regolamento di Giustizia, la sanzione ex art. 9 lettera a) del Regolamento di Giustizia ovvero l'ammonizione scritta al rigoroso rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti Federali nonché al rispetto delle deliberazioni e decisioni degli Organi Federali

MANDA

alla Segreteria Federale di comunicare la presente decisione all'interessato e al Procuratore Federale, a mezzo e-mail, telegramma *e/o* raccomandata A.R. nonché alla Segreteria del Settore Arbitrale FITET per l'adozione di ogni opportuno provvedimento.


Così deciso in Roma, maggio 2013.

Il Presidente




(Avv. Eraldo Liberati)

Il Giudice relatore



(Avv. Anselmo Carlevaro)

Il Giudice



(Avv. Vanessa Carancini)

Si avverte che avverso tale provvedimento è ammesso appello ai sensi degli artt. 28, 31 e 36 Regolamento di Giustizia entro dieci giorni dalla notifica della decisione.